



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice, sciogliendo la riserva,

quanto all'eccezione preliminare di improponibilità del ricorso, per la pendenza di una causa già vertente sulla posizione di socio di A in BANCA

B avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di esclusione 14.1.2014, rileva che il presente procedimento mira, nell'immediato, alla partecipazione ad all'assemblea del 13/14.12.2014 e, in ultima istanza, alla dichiarazione della qualità di socio del ricorrente a seguito della pronuncia dei probiviri che lo ha riammesso nella compagine sociale ex art. 20 dello statuto della Banca.

La pronuncia dei Proviviri è dedotta anche nel procedimento di impugnazione della delibera di esclusione, come fatto successivo alla delibera impugnata che renderebbe improcedibile la causa per cessazione della materia del contendere, ma il presente procedimento, sia per la finalità immediata che per la domanda di accertamento della qualità di socio cui prelude (domanda che si evince dal contesto dell'atto e dalle conclusioni prese), ha una sua autonomia pur presupponendo un accertamento identico a quello della precedente causa, circostanza da cui può derivare la possibilità di successiva riunione delle cause.

Quanto al merito delle eccezioni della Banca, va ribadito che la lettera della disposizione statutaria dell'art. 20, pur non esaustiva nel disciplinare il collegamento tra il ricorso ai probiviri e l'azione giudiziale, non sembra legittimare, quantomeno in questa sede cautelare, un'interpretazione di alternatività tra il ricorso ai Proviviri o all'autorità giudiziaria, nel senso che l'azione giudiziaria precluderebbe il ricorso ai Proviviri, considerata la lettera dell'ultima parte dell'art. 20 dello Statuto ed i tempi della pronuncia dei Proviviri, che vanificherebbero la previsione di (solo successiva) possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

pagina 1 di 2



D'altra parte la lettera dell'art. 20 dello Statuto sembra ammettere la possibilità di un doppio ricorso senza alcun vincolo di alternatività o di priorità o preclusione.

Si conferma, pertanto, il decreto del 10.12.2014.

Considerata la particolarità della questione e il tenore non chiaro della clausola statutaria posta a fondamento del ricorso si ritiene sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Conferma il decreto 10.12.2014.

Dichiara compensate tra € A e Banca B
le spese processuali.

Venezia, 22/12/2014

il Giudice

Dr. Manuela Farini

